

16 febbraio 2011

*Audizione dell'Aiga innanzi alla
Commissione II (Giustizia) della
Camera dei Deputati*

*Oggetto: Audizione nell'ambito dell'esame della proposta
di legge C. 3900 ed altre, approvata dal Senato, recante
riforma dell'ordinamento forense*

16 febbraio 2011

Audizione dell'Aiga innanzi alla Commissione II (Giustizia) della Camera dei Deputati

Oggetto: *Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3900 ed altre, approvata dal Senato, recante riforma dell'ordinamento forense*

Considerazioni generali. L'Aiga ritiene improrogabile una compiuta riforma dell'Ordinamento Forense al fine di consentire all'avvocatura di dotarsi di un nuovo quadro di riferimento normativo che la collochi al passo con le mutate esigenze rispetto all'attuale normativa oramai obsoleta e superata. Consapevole di tale necessità l'Aiga, unitamente alle componenti del resto dell'avvocatura, ha partecipato alla redazione di una proposta di riforma che è stata consegnata alle Istituzioni affinché si avviasse finalmente l'iter legislativo per la sua approvazione.

Tale proposta di legge è stata oggetto di un primo esame da parte del Senato della Repubblica il quale l'ha approvata apportando numerose modifiche rispetto al testo originario.

L'Aiga, pur nella consapevolezza della necessaria ed indifferibile approvazione del testo oggi in esame alla Camera dei Deputati, ritiene comunque di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti del testo promanato dal Senato della Repubblica che sono di primaria importanza nell'interesse precipuo della Giovane Avvocatura.

A tale scopo qui di seguito si propongono alcuni emendamenti che valgano a consentire un maggior riequilibrio nel testo oggi in esame alla Camera dei Deputati in favore delle componenti più giovani dell'Avvocatura in fasi delicate quali quelle della formazione continua; dei compensi; delle difese d'ufficio; del regime transitorio che regola la nuova disciplina dell'accesso all'albo speciale dei patrocinatori avanti le Corti Superiori; della durata e della turnazione delle cariche consiliari; della rappresentanza femminile.

Audizione dell'Aiga

Audizione dell'Aiga

IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DALL'AIGA

EMENDAMENTO ALL'ART. 10, COMMA 2°**FORMAZIONE CONTINUA**

Il primo comma dell'art. 10 della proposta di legge C. 3900 ed altre relativa alla Riforma dell'Ordinamento Forense sancisce che *“L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia”*.

Il Comitato Ristretto della Commissione Giustizia del Senato, che aveva riordinato gli emendamenti al testo condiviso dall'Avvocatura in tutte le sue componenti istituzionali ed associative, aveva introdotto alcune esenzioni all'obbligo di formazione continua.

Il Senato ha ampliato la sfera delle esenzioni rispetto all'attuale Regolamento del CNF in tema di formazione permanente obbligatoria, introducendo il comma 2°, che prevede: *“2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel Regolamento del CNF di cui al 5 del medesimo articolo;*

*gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati **dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età**, i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche”*.

Tale norma si pone in evidente contrasto con lo spirito della legge, che ha lo scopo di riqualificare la professione forense, innalzando il livello qualitativo della prestazione legale.

Gli esoneri previsti, infatti, appaiono eccessivi.

Così facendo, l'obbligo di formazione continua ricadrà esclusivamente sui giovani avvocati, stravolgendo lo scopo della stessa formazione continua, che

si indirizza principalmente nei confronti di chi, ormai da tempo, ha terminato gli studi universitari.

Attualmente, secondo il Regolamento del CNF, la formazione continua è obbligatoria per tutti gli avvocati e le esenzioni – estremamente limitate – riguardano le seguenti categorie:

- i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia **deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale;**
- colui che si trovi nelle seguenti ipotesi: gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- gli avvocati che ne facciano domanda e che abbiano superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

Pertanto, se in linea di ipotesi si può concordare sull'esonero dall'obbligo formativo per *'gli avvocati membri del Parlamento nazionale ed europeo'*, tutte le altre ipotesi di esonero svuoteranno di contenuto l'obbligo di formazione permanente.

Dunque, si propone il seguente emendamento, sostituendo il comma 2° dell'art. 10 con il seguente testo:

TESTO EMENDAMENTO

Il comma 2° dell'art. 10 della proposta di legge C. 3900 ed altre relativa alla Riforma dell'Ordinamento Forense è sostituito dal seguente testo:

“2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; su domanda degli interessati, gli avvocati dopo 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della loro attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda; gli avvocati membri del Parlamento nazionale ed europeo; i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale”

Audizione dell'Aiga

EMENDAMENTO ALL'ART. 13, COMMA 4°**COMPENSO AGLI AVVOCATI COLLABORATORI DI STUDIO**

Il comma 4° dell'art. 13 del DDL di Riforma dell'Ordinamento Forense, come esitato dall'Avvocatura in tutte le sue componenti istituzionali ed associative, prevedeva: "L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato".

Tale norma non è stata approvata dal Senato nel testo definitivo.

Ciò che maggiormente sorprende è la circostanza che, se da un canto l'Avvocatura Italiana aveva ritenuto di dare un giusto riconoscimento economico ai molti giovani avvocati, che svolgono la loro attività professionale all'interno di uno studio di cui non sono titolari, dall'altro canto la politica ha ritenuto di escludere tale giusto compenso.

Si aggiunga che il testo di cui al comma 9° dell'art. 39, che assicura al praticante "*un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio*", non può ritenersi applicabile per quei giovani, che avendo conseguito l'abilitazione professionale, continuano a svolgere la loro attività all'interno di studi legali, di cui non sono titolari.

Pertanto, si richiede la reintroduzione di tale comma all'art. 13 e ciò a garanzia e tutela del lavoro prestato dai giovani avvocati non titolari di uno studio legale.

TESTO EMENDAMENTO

All'art. 13 della proposta di legge C. 3900 ed altre relativa alla Riforma dell'Ordinamento Forense, dopo il comma 3°, introdurre il seguente comma:

“L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato”.

Audizione dell'Aiga

SOPPRESSIONE DELL'ART. 15

DIFESE D'UFFICIO

Rispetto all'originario DDL, nel testo approvato dal Senato è stato introdotto l'art. 15, che riserva agli specialisti in diritto penale l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio.

Tale norma si pone in contrasto con lo spirito della legge di Riforma dell'Ordinamento Forense, laddove al comma 7 dell'art. 8 – 'Specializzazioni' – è previsto: *"Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale"*; il mantenimento dell'art. 15, invece, introduce una vera e propria riserva nell'attività professionale.

Ma ciò che maggiormente fa risaltare l'illogicità dell'art. 15 è la circostanza che gran parte delle difese d'ufficio viene oggi svolta da giovani avvocati, che possono iscriversi ai relativi elenchi *'dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione'* (comma 1 bis, art. 29, **Disposizioni attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale**).

Poiché il conseguimento del titolo di specialista può avvenire solo dopo la frequenza di una scuola biennale, con successivo esame, e soltanto per gli avvocati che abbiano almeno 1 anno di anzianità di iscrizione a all'Albo, ciò comporterà che soltanto chi avrà almeno 3-4 anni di iscrizione, potrà richiedere l'inserimento negli elenchi delle difese d'ufficio.

La norma, dunque, precluderà ai giovani avvocati importanti spazi di mercato e rischierà di lasciare vuoti gli elenchi, tenuto conto che molto spesso gli avvocati meno giovani non hanno interesse a svolgere tale attività professionale.

Si deve in ultimo rilevare che il Comitato Ristretto della Commissione Giustizia del Senato, che aveva riordinato gli emendamenti al testo condiviso

dall'Avvocatura in tutte le sue componenti istituzionali ed associative, non aveva previsto l'introduzione di tale articolo.

Pertanto, si propone l'abrogazione dell'art. 15 del testo di Riforma approvato dal Senato.

Audizione dell'Aiga

EMENDAMENTO ALL'ART. 21**ACCESSO ALBO GIURISDIZIONI SUPERIORI**

L'art. 21 della proposta di legge C. 3900 ed altre relativa alla Riforma dell'Ordinamento Forense disciplina le nuove modalità di accesso all'Albo delle Giurisdizioni Superiori. Nell'attuale normativa l'accesso a tale Albo si consegue in due modi: attraverso l'esame disciplinato dalla L. 1003/1936 per chi abbia almeno 5 anni d'iscrizione all'Albo ordinario; a richiesta dell'interessato che abbia maturato 12 anni di anzianità d'iscrizione. Quest'ultima modalità è la più consueta e ricorrente.

L'art. 21 della proposta di legge C. 3900 ed altre relativa alla Riforma dell'Ordinamento Forense, mantenendo la possibilità dell'esame ex L. 1003/1936 (comma 1°), elimina la possibilità di iscrizione per mera anzianità, secondo l'attuale normativa, ed introduce l'obbligo di frequenza della Scuola superiore dell'Avvocatura, con verifica finale, a cui possono accedere soltanto gli avvocati con un'anzianità di iscrizione di almeno 8 anni (comma 2°).

Il comma 3° dello stesso articolo consente a chi è oggi iscritto all'Albo di cassazionista di mantenere l'iscrizione, nonché di richiederla a coloro che alla data di entrata in vigore della Riforma abbiano maturato 12 anni di anzianità, secondo l'attuale sistema normativo.

Tuttavia, si pone un problema di coordinamento delle norme e di disciplina transitoria; infatti, la Scuola Superiore dell'Avvocatura dovrà essere istituita con regolamento del Consiglio Nazionale Forense entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Riforma (art. 65 della proposta di legge C. 3900 ed altre). Dunque, se il nuovo testo verrà approvato nel corso del 2011, il termine per l'istituzione della Scuola superiore dell'Avvocatura scadrà il 31/12/2012.

Audizione dell'Aiga

Ciò significa che tra il momento dell'entrata in vigore della Riforma e quello di istituzione della Scuola superiore dell'Avvocatura sarà sostanzialmente impossibile diventare cassazionisti.

Tra l'altro appare poco giustificabile un'improvvisa chiusura dell'accesso all'Albo di cassazionista senza la previsione di una disciplina transitoria, per chi nei primi anni successivi all'entrata in vigore della Riforma conseguirà un'anzianità di 12 anni di iscrizioni all'Albo.

Pertanto, si propone la previsione di una norma transitoria che consenta l'iscrizione all'Albo delle giurisdizioni superiori a coloro i quali maturino 12 anni di anzianità entro il termine di 5 anni successivi all'entrata in vigore della Riforme.

TESTO EMENDAMENTO

Sostituire il 3° comma dell'art. 21 della proposta di legge C. 3900 ed altre relativa alla Riforma dell'Ordinamento Forense, con il seguente testo:

“Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge matureranno i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa”.

EMENDAMENTO ALL'ART. 27, COMMA 7**DURATA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE**

Il testo approvato dal Senato, all'art. 27, comma 7, fissa la durata del mandato dei Consigli dell'Ordine in 4 anni; al contempo, il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che ciascun consigliere non può essere eletto per non più di 3 volte consecutive.

L'Avvocatura italiana, in tutte le sue componenti istituzionali ed associative, aveva ritenuto opportuno proporre la durata del mandato in 3 anni; durante il lavoro del tavolo tecnico insediato presso il CNF, l'Avvocatura si era interrogata sull'opportunità di fissare la durata dei mandati in 3 o in 4 anni. Ovviamente nell'ipotesi in cui la durata fosse stata di 4 anni, si era avanzata l'ipotesi di consentire non più di 2 mandati consecutivi.

Le due norme approvate dal Senato (3 mandati – comma 5 – di 4 anni ciascuno – comma 7 –) determineranno, di fatto, la possibilità di presenza all'interno della compagine consiliare per ben 12 anni; ciò tra l'altro si pone in contrasto con quanto disposto con l'art. 32 del testo di riforma, che prevede per i componenti del CNF la possibilità di essere eletti per non più di 2 mandati consecutivi.

Per questi motivi si chiede di emendare l'art. 27, comma 7, del testo di riforma, con la previsione della durata dei mandati dei Consigli dell'Ordine in 3 anni e ciò per consentire una maggiore rotazione degli incarichi istituzionali all'interno dell'Avvocatura.

TESTO EMENDAMENTO

All'art. 27, comma 7, primo periodo, sostituire la parola 'quadriennio' con 'triennio' e la parola 'quarto' con 'terzo'.

Audizione dell'Aiga

EMENDAMENTO ALL'ART. 27, COMMA 3**RAPPRESENTANZA FEMMINILE NEI CONSIGLI DELL'ORDINE**

Il testo approvato dal Senato, all'art. 24, comma 4 bis, prevede l'istituzione presso ogni Consiglio dell'Ordine circondariale di un Comitato Pari Opportunità, eletto con le modalità stabilite con regolamento adottato da ciascun ordine.

Una recente indagine conoscitiva svolta dall'AIGA (*La composizione delle istituzioni forensi - Indagine conoscitiva – 2009*) ha messo in luce che *“L'avvocatura è senz'altro un ceto giovane, dal momento che oltre il sessanta per cento degli iscritti agli albi ha meno di 45 anni, ed è anche una categoria con una percentuale crescente di donne”*.

Tuttavia, nonostante le donne iscritte alla Cassa di Previdenza Avvocati risultino al 2007 il 46% del totale (con una tendenziale e costante crescita), la rappresentanza femminile nei COA è limitata al 23% del totale dei consiglieri.

Anche il Consiglio Nazionale Forense si contraddistingue per una scarsa presenza di donne avvocato, tenuto conto che nel CNF in carica dal 2007 al 2010 non era presente alcuna donna e che in quello eletto lo scorso anno risultano presenti 2 donne su 26 componenti (7,7%).

Anche la Cassa di Previdenza Avvocati non è immune dalla sovrabbondante presenza maschile, tenuto conto che il Comitato dei Delegati eletto nel 2009 ha una presenza femminile di soli 9 componenti su 80, di cui nessuna nel consiglio d'amministrazione.

Appare, pertanto, opportuno pensare a meccanismi di bilanciamento, che incentivino la presenza femminile nella governace della classe forense.

Per questi motivi si chiede di emendare l'art. 27, comma 3, del testo di riforma, laddove prevede il sistema elettorale del Consigli dell'Ordine, con la previsione che ciascun elettore debba esprimere un numero di preferenze misto per genere.

TESTO EMENDAMENTO

All'art. 27, comma 3, dopo le parole “arrotondati per difetto.”, aggiungere il seguente periodo:

“Almeno un terzo dei voti, arrotondato per eccesso, espressi da ciascun elettore deve essere in favore di donne avvocato”.

Audizione dell'Aiga